

Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per l'artigianato metalmeccanico e dell'installazione di impianti

Il giorno 27 febbraio 2008

tra le Organizzazioni Artigiane:

Confartigianato Autoriparazione *[Signature]*

Confartigianato Metalmeccanica di Produzione *[Signature]*

Confartigianato Impianti *[Signature]*

CNA Produzione *[Signature]*

CNA Installazione impianti *[Signature]*

CNA Servizi alla comunità/autoriparazione *[Signature]*

Casartigiani *[Signature]*

CLAAI *[Signature]*

E le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:

FIM CISL *[Signature]*

FIOM CGIL *[Signature]*

UILM UIL *[Signature]*

Si è convenuta, presso il Ministero del Lavoro, alla presenza del Capo della Segreteria Tecnica del Ministro del Lavoro, On. Giovanni Battafarano, assistito dal Dott. Giuseppe Mastropietro, la seguente Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 27 novembre 1997 e dei successivi rinnovi economici del 15 gennaio 2003 e del 23 luglio 2004.

[Signature]
[Signature]

NORME GENERALI

Le parti convengono che la presente ipotesi modifica il testo contrattuale previgente solo per le materie di seguito disciplinate.

Pertanto le parti si danno reciprocamente atto che per quanto non esplicitamente previsto valgono le norme contrattuali e di legge vigenti.

Le parti auspicano, a conclusione della presente Ipotesi d'Accordo di rinnovo del ccnl, lo sviluppo della contrattazione regionale di secondo livello, con l'apertura delle trattative ove ciò non sia avvenuto, e la rapida conclusione di quelle già avviate.

DECORRENZA E DURATA

La presente Ipotesi di Accordo, fatte salve specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, decorre dall'1 gennaio 2005 e scadrà il 31 dicembre 2008.

UNIFICAZIONE DEI CONTRATTI NAZIONALI DEL SETTORE METALMECCANICO ARTIGIANO

In relazione a quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 14 febbraio 2006 ed alle richieste sindacali avanzate in Piattaforma, anche ai fini della semplificazione del sistema contrattuale, le parti, successivamente al rinnovo del CCNL delle Imprese Artigiane del settore metalmeccanica ed installazioni di impianti, si impegnano a valutare le modalità, i tempi e le condizioni dell'accorpamento in un unico CCNL dei contratti della Metalmeccanica, Installazioni di impianti, Orafi e Argentieri ed Odontotecnici, salvaguardando le specificità settoriali.

OSSERVATORIO

Al fine di migliorare l'operatività del sistema di osservatorio previsto nel CCNL 27/11/1997 le parti si impegnano ad effettuare incontri con cadenza almeno annuale. In particolare, nel corso degli incontri, saranno esaminati gli argomenti relativi ai processi di innovazione produttivi ed organizzativi, all'andamento del settore, alle condizioni di lavoro ed all'andamento e alla composizione occupazionale.

INQUADRAMENTO

È istituito un gruppo tecnico di lavoro nazionale paritetico cui affidare il compito di avviare un lavoro di analisi e studio finalizzato alla riforma del sistema di inquadramento unico dei lavoratori del settore.

Il gruppo tecnico potrà avvalersi di eventuali esperienze territoriali o nazionali e dovrà terminare il proprio lavoro entro il 31/12/2008, avanzando a tal fine proposte di merito alle parti.

2

PERMESSI RETRIBUITI STRAORDINARI

Con riferimento e in attuazione dell'art. 4 della legge n. 53/2000 al lavoratore che sia colpito da grave lutto per la perdita di un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente more uxorio) verrà concesso un permesso straordinario retribuito di 3 giorni lavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati al comma 1 dell'art. 4 della suddetta legge e all'art. 1 del D.P.C.M. 21/7/2000 n. 278.

DIRITTI INDIVIDUALI: UTILIZZO FERIE E PERMESSI

Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità organizzative dell'impresa.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le parti convengono di attivare a livello nazionale 2 sessioni annuali di confronto preventivo relativamente alle strategie e agli indirizzi sulla formazione che interessano la categoria e/o i settori.

Inoltre le parti convengono di procedere nel corso delle sessioni soprarichiamate alla verifica dell'attuazione dei percorsi di formazione concretamente attivate.

L'obiettivo delle parti è quello di produrre un fattivo e propositivo contributo alla Consulta delle categorie prevista a livello nazionale dall'accordo interconfederale dell'aprile 2007.

CONGEDI PER LA FORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l'intera vita lavorativa.

Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola d'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

La richiesta di congedo potrà essere differita o negata.

Implicano il diniego della richiesta i casi di:

1. oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
2. mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.

In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà differita.

I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a:

B.
[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

